



Statuto

del 17 settembre 2001 (stato al 3 giugno 2024)

Titolo primo: Costituzione e organi ¹

Capitolo primo: Norme generali ¹

Art. 1

Definizione

Viene costituita, con il nome di Civica Filarmonica di Bellinzona un'Associazione ai sensi dell'articolo 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

Scopi

La Civica Filarmonica di Bellinzona (detta in seguito Civica) ha quali suoi scopi:

- a. lo studio, l'insegnamento musicale,
- b. la pratica della musica strumentale,
- c. di contribuire a dare maggior lustro e decoro alla vita culturale cittadina.

Art. 3

Sede

La Civica ha sede a Bellinzona, e riconosce nel Municipio cittadino il suo interlocutore privilegiato per il raggiungimento del suo terzo scopo.

Capitolo secondo: Composizione ¹

Art. 4

Soci

I membri della Civica sono:

- Soci attivi,
- Soci contribuenti,
- Soci onorari.

Art. 5

Organi

Sono organi della Civica:

- l'Assemblea dei soci,
- il Comitato,
- la Commissione musica,
- la Commissione logistica,
- la Commissione di revisione,
- eventuali altre Commissioni nominate dal Comitato.

Titolo secondo: I membri ¹

Capitolo primo: Soci ¹

Art. 6

Soci Attivi Sono **Soci attivi** tutte le persone che prestano la loro attività in qualità di musicisti durante le prove, i servizi ed i concerti nonché i membri del Comitato e delle Commissioni in carica.

Art. 7 ¹

Soci Contribuenti Sono **Soci contribuenti** coloro che contribuiscono al finanziamento della Civica mediante il pagamento della tassa sociale annuale stabilita dall'Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Comitato.

Art. 8

Soci onorari L'Assemblea ordinaria della Civica, su proposta del Comitato, può nominare **Soci onorari** quei Soci o quelle persone che con un'attività eccezionale e di rilievo hanno tangibilmente contribuito a sostenere e sviluppare l'attività ed elevare il prestigio e il decoro della Civica.

Capitolo secondo: Ammissioni, obblighi e dimissioni dei Soci attivi ¹

Art. 9

Condizioni L'ammissione quale Socio attivo è condizionata:

- per i musicisti dall'ottenimento del certificato finale previsto dal regolamento della *febati* (rilasciato al termine della scuola allievi) o alla presentazione di una domanda scritta ed eventualmente a un esame da parte del Maestro; l'ammissione è decisa dal Comitato,
- per i membri di Comitato e delle Commissioni, dalla loro elezione in seno alle stesse,
- al pagamento della tassa sociale di cui all'art. 7.

Art. 10

Presenza Il Socio attivo musicista si impegna, al momento della sua ammissione, a presenziare - con la sua fattiva collaborazione - a tutte le prove, a tutti i servizi e a tutti i concerti.

Art. 11

Strumenti Di regola i Soci attivi musicisti devono essere provvisti del loro strumento.

Art. 12

Assenze In caso di assenza per malattia, per impegni importanti o altre circostanze eccezionali, il Socio attivo deve darne tempestiva comunicazione al rispettivo responsabile.

Art. 13

Onorificenze Al Socio attivo che avrà prestato servizio per un periodo di dieci anni, anche non consecutivi, sarà consegnato un diploma. In seguito ogni cinque anni verrà consegnato un ricordo.

Art. 14

Dimissioni Le dimissioni del Socio attivo avranno effetto dopo essere state accettate dal Comitato.

Art. 15

Espulsioni ¹ Soci che, per il loro comportamento, o per indisciplina, o per assenza alle prove senza giustificazione o giustificazione non approvata, non rispettano le regole di vita sociale, saranno ammoniti prima verbalmente poi per iscritto. Se l'ammonizione non sortirà l'effetto desiderato, saranno invitati a dimettersi dall'Associazione.

² I Soci che non si dimettessero spontaneamente o coloro che per qualsiasi altro grave motivo avessero leso il buon nome della Civica o le avessero procurato un rilevante danno, saranno sospesi dal Comitato, il quale presenterà alla prossima Assemblea richiesta di esclusione dalla Civica.

Titolo terzo: L'Assemblea generale ¹

Capitolo primo: Definizione ¹

Art. 16 ¹

Assemblea ordinaria L'Assemblea generale deve essere convocata regolarmente una volta l'anno, di regola entro la fine del mese di marzo.

Art. 17 ¹

Assemblea straordinaria Un'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Comitato ogni qualvolta ciò sia necessario per deliberare su argomenti di interesse per l'Associazione, oppure qualora almeno un quinto dei soci attivi facciano richiesta scritta al Comitato indicando il motivo per il quale la convocazione è richiesta.

Art. 18

Convocazione Le Assemblee sono convocate dal Comitato almeno quindici giorni prima con comunicazione scritta ai soci attivi e contribuenti oppure tramite posta elettronica. Con la convocazione dovrà essere indicato l'ordine del giorno completo.

Art. 19

Diritto di voto Hanno diritto di voto tutti i soci definiti dall'art. 4 del presente Statuto.

Art. 20 ³

Direzione dell'Assemblea L'Assemblea è diretta dal Presidente del giorno.

Capitolo secondo: Compiti ¹

Art. 21 ^{1,3}

Rapporti

L'Assemblea generale discute sulla vita e sull'attività dell'Associazione e delibera sulle seguenti relazioni:

- del Presidente o dei due Copresidenti,
- dell'Amministratore finanziario,
- della Commissione di revisione,

nonché sui rapporti:

- della Commissione musica che comprende la relazione del Maestro,
- di eventuali altre Commissioni regolarmente costituite.

Art. 22 ³

Competenze

Le principali competenze dell'Assemblea generale sono le seguenti:

- eleggere il presidente del giorno,
- approvare il programma di attività presentato dal Comitato,
- approvare i consuntivi e dare scarico dell'attività al Comitato,
- approvare il preventivo,
- eleggere il Presidente o due Copresidenti,
- eleggere i membri del Comitato,
- eleggere i membri della Commissione logistica,
- eleggere i membri della Commissione musica,
- eleggere i membri della Commissione di revisione,
- ratificare la nomina del Maestro e del Vice-maestro,
- fissare la tassa annua dei Soci contribuenti su proposta del Comitato,
- decidere, su preavviso del Comitato, l'espulsione di Soci,
- modificare il presente Statuto,
- nominare i Soci onorari,
- decidere sullo scioglimento dell'Associazione.

Capitolo terzo: Funzionamento ¹

Art. 23

Validità

L'Assemblea è valida se sono presenti almeno quindici Soci.

Art. 24 ^{1,3}

Votazioni

¹ Di regola le decisioni sono prese per alzata di mano o per acclamazione.

² In caso di parità dei voti, decide il voto del Presidente del giorno.

³ Le decisioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei soci presenti, salvo quando previsto diversamente dal presente Statuto.

Art. 25

Alienazioni Per l'alienazione dei beni sociali e per decisioni relative alla struttura tradizionale dell'Associazione occorre la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci presenti all'Assemblea.

Art. 26¹

Ordine del giorno L'Assemblea può deliberare e decidere soltanto su argomenti figuranti all'ordine del giorno.

Art. 27¹

Proposte¹ Eventuali proposte da inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale, sottoscritte da almeno cinque Soci, devono essere inoltrate per iscritto al Comitato, entro il 31 gennaio.

² Le richieste dovranno essere debitamente motivate.

³ Il Comitato si riserva la facoltà di rifiutarle, qualora non rientrassero nelle competenze dell'Assemblea. In questo caso sarà data comunicazione scritta al primo firmatario.

Titolo quarto: Amministrazione¹

Capitolo primo: Comitato¹

Art. 28¹

Composizione¹ La Civica è diretta da un Comitato composto da 7 a 11 membri.

² abrogato²

³ Il Comitato è competente per la ripartizione, nel suo interno, delle cariche. In ogni caso designa un Vice-presidente, un Segretario e un Amministratore finanziario.

Art. 29^{1,3}

Legislatura Il Comitato, come pure tutte le Commissioni sono eletti per un periodo di quattro anni. L'elezione avviene nello stesso anno del rinnovo dei poteri comunali.

Art. 30

Competenze¹ Il Comitato si occupa di tutti gli affari correnti dell'Associazione e vigila sulla regolare applicazione dello Statuto e dei relativi regolamenti.

² Il Comitato segue da vicino la vita dell'Associazione; studia e presenta le proposte idonee ad introdurre opportuni miglioramenti nell'organizzazione della Civica.

³ È responsabile davanti all'Assemblea del buon andamento della Filarmonica e della custodia di tutto il materiale dell'Associazione.

Art. 31³

Collaboratori¹ Per adempiere ai suoi scopi e funzioni il Comitato può avvalersi di collaboratori esterni

² Può istituire commissioni e/o gruppi di lavoro per temi particolari.

Art. 32^{1,3}

Riunioni

¹ Il Comitato tiene almeno sei riunioni all'anno ed è convocato ogni qualvolta sia necessario adottare dei provvedimenti o prendere delle decisioni.

² La convocazione del Comitato avviene per ordine del Presidente o dei due Copresidenti o su richiesta di almeno tre membri di Comitato.

Art. 33³

Validità

¹ Le sedute del Comitato sono valide se tenute alla presenza di almeno quattro dei suoi membri.

² In caso di parità dei voti, si rivota nella seduta successiva del Comitato. Se vi è ulteriore parità decide il voto del Presidente o del Copresidente più anziano.

Art. 34³

I contratti

¹ I contratti per concerti, servizi e altri impegni sono decisi e stipulati dal Comitato.

² Solo in casi eccezionali decide il Presidente o i due Copresidenti, ritenuto che la decisione dovrà essere ratificata con sollecitudine dal Comitato.

Art. 35^{1,3}

Firme

La Civica è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente o da uno dei due Copresidenti con un altro membro del Comitato oppure dall'Amministratore finanziario con un altro membro del Comitato.

Art. 36³

Nomina dei collaboratori

La nomina dell'Alfiere, degli Archivisti e di ogni altra persona necessaria per il funzionamento e per l'organizzazione dell'Associazione sono di competenza del Comitato il quale ne stabilirà le condizioni.

Art. 37¹

Nomina del Maestro

La scelta del Maestro e del Vice-maestro è di competenza del Comitato su indicazione della Commissione musicale, che ne propone la ratifica all'Assemblea generale.

Capitolo secondo: Funzioni dei membri del Comitato e dei collaboratori¹

Art. 38^{1,3}

Il Presidente

¹ Il Presidente o i due Copresidenti rappresenta/rappresentano la Civica di fronte alle Autorità e ai terzi.

² Il presidente o i due Copresidenti sovrintende/sovrintendono all'organizzazione, all'amministrazione ed al buon andamento dell'Associazione; convoca/convocano e dirige/dirigono le riunioni del Comitato.

Art. 39^{1,3}

Il Vice-presidente	<p>Il Vice-presidente coadiuva il Presidente o i due Copresidenti nei suoi compiti e lo/li sostituisce in caso di sua/loro assenza o impedimento.</p> <p>Art. 40 ^{1,3}</p>
Il Segretario	<p>¹ Il Segretario, che di regola è scelto tra i membri del Comitato, provvede alla tenuta dei verbali e, in collaborazione con il Presidente o i due Copresidenti, procede alla preparazione ed al disbrigo della corrispondenza.</p> <p>² Tiene aggiornata la cartoteca dei Soci attivi, dei Soci contribuenti, dei Soci onorari e degli allievi. È responsabile delle convocazioni alle prove, ai concerti, ai servizi ed a ogni altro impegno della Civica.</p> <p>³ È inoltre responsabile della convocazione dei Soci alle Assemblee e dei membri del Comitato alle riunioni del Comitato stesso.</p> <p>Art. 41 ^{1,3}</p>
L'Amministratore finanziario	<p>L'Amministratore finanziario, che di regola è scelto tra i membri del Comitato, è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione.</p> <p>Ogni impegno finanziario deve essere autorizzato dal Comitato.</p>
<p>Titolo quinto: Finanze ¹</p>	
<p>Capitolo primo: La contabilità e il bilancio¹</p>	
Anno contabile	<p>Art. 42</p> <p>L'anno contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre.</p>
Contabilità	<p>Art. 43</p> <p>¹ La contabilità è gestita dall'Amministratore finanziario che ne registra tutte le operazioni e collabora con la Commissione di revisione per i necessari controlli del caso.</p> <p>² Egli prepara il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Associazione.</p>
Altre funzioni	<p>Art. 44</p> <p>L'Amministratore finanziario allestisce il conteggio per le prestazioni dei Soci attivi e procede al pagamento delle relative indennità.</p>
Prestazioni	<p>Art. 45</p> <p>Il Comitato provvede a stabilire l'ammontare delle prestazioni richieste alla Filarmonica.</p>
Collaborazione dei soci	<p>Art. 46 ¹</p> <p>¹ I Soci attivi musicisti partecipano al benessere economico della Società.</p> <p>² È compito del Comitato proporre delle modalità per concretizzare questa partecipazione.</p> <p>³ Per gli impegni della Civica risponde unicamente il patrimonio sociale.</p>

Art. 47

Destinazione utili

¹ La Civica non ha scopo di lucro.

² Eventuali utili dovranno essere accantonati per un fondo spese stabilito dal Comitato su suggerimento dell'Amministratore finanziario.

Capitolo secondo: La Commissione di revisione ¹

Art. 48

Composizione

¹ L'Assemblea generale nomina una Commissione di revisione composta da due membri e da un supplente scelti fra i Soci

² Ne sono esclusi i membri del Comitato, nonché coloro che hanno rapporti di dipendenza con l'Associazione.

Art. 49 ¹

Eleggibilità

La Commissione di revisione è nominata ogni anno dall'Assemblea generale secondo il principio della rotazione.

L'Assemblea nomina pure ogni anno un nuovo supplente revisore.

Art. 50 ¹

Competenze

La Commissione si occupa del controllo dell'amministrazione finanziaria sociale e della revisione dei conti presentati sulla gestione annuale e sull'inventario del materiale.

Art. 51 ¹

Relazione

La Commissione allestisce una relazione che presenta all'Assemblea generale.

Titolo sesto: Sezione artistica ¹

Capitolo primo: La Filarmonica ¹

Art. 52

Filarmonica

Il corpo degli attivi, o Filarmonica, si compone di tutti i Soci che prestano regolarmente la loro attività come musicisti.

Art. 53

Funzionamento

Il funzionamento della Filarmonica è disciplinato da uno speciale regolamento dei Soci attivi redatto dal Comitato in collaborazione con la Commissione musica.

Art. 54 ¹

Componenti

¹ La Filarmonica presta i suoi servizi con l'organico composto dai Soci attivi musicisti.

² In caso di necessità l'organico può essere completato facendo capo a collaboratori.

Art. 55¹

Collaboratori

¹ I collaboratori sono musicisti che si mettono a disposizione della Filarmonica, concordando con il Maestro le presenze a determinate prove o concerti.

² La loro preparazione è almeno pari a quella dei Soci attivi musicisti che hanno completato i corsi di perfezionamento della *febati*.

³ Ai collaboratori viene di regola riconosciuto unicamente un indennizzo per le trasferte sia alle prove sia ai concerti.

Art. 56¹

abrogato

Art. 57

Collaboratori

Il numero dei collaboratori non può oltrepassare un quarto dell'organico completo.

Capitolo secondo: La Commissione musica¹

Art. 58¹

Composizione

La Commissione musica è composta da almeno tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci. Il Maestro e il Vice-maestro sono membri di diritto.

Art. 59

Poteri

La Commissione musica non ha potere deliberativo. Le sue proposte sottostanno alla ratifica del Comitato.

Art. 60

Competenze

¹ La Commissione musica si occupa di tutto quanto concerne la conduzione artistica e musicale della Civica. In particolare:

- prepara il calendario delle prove e dei concerti,
- propone l'acquisto di materiale necessario alla Civica,
- raccoglie critiche e suggerimenti dei suonatori per la parte musicale e se ne fa portavoce,
- vigila l'andamento dell'attività musicale,
- coordina la disposizione del palco durante i concerti,
- propone attività formative.

² La scelta dei brani per il repertorio della stagione è di competenza della Commissione musica. La scelta è ratificata dal Comitato.

Art.61

Presidente

Il Presidente della Commissione musica è scelto dalla stessa fra i suoi membri e fa da tramite tra la Commissione ed il Comitato stesso al quale è regolarmente invitato.

Art. 62³

Convocazione

¹ La Commissione musica si riunisce per allestire il programma dell'attività.

² Essa può inoltre ritrovarsi su convocazione del suo Presidente o del Maestro o dei due Copresidenti della Civica.

Art. 63¹

abrogato

Capitolo terzo: Il Maestro¹

Art. 64

Il Maestro

¹ Il Maestro è responsabile per l'adeguata istruzione e per la preparazione musicale della Filarmonica.

² Segue la preparazione degli allievi collaborando con la Scuola.

³ Sovrintende, in collaborazione con la Commissione musica, alla scelta dei programmi e in collaborazione con l'Archivista, all'organizzazione e alla tenuta in perfetto ordine dell'archivio musicale, nonché alla distribuzione delle parti ai musicisti.

Art. 65

Compiti

I compiti del Maestro sono definiti da uno speciale regolamento redatto dalla Commissione musica ed approvato dal Comitato.

Art. 66

Il Vice-maestro

Il Vice-maestro coadiuva il Maestro nell'istruzione e nella preparazione della Filarmonica. Lo sostituisce in sua assenza nella direzione artistico-musicale e nei servizi.

Capitolo quarto: Formazione dei musicisti¹

Art. 67

La scuola

La Civica deve garantire un'adeguata formazione e istruzione per la preparazione musicale dei suoi giovani musicisti.

Art. 68

Spese

La Civica ne assume parte delle spese di formazione. Il resto sarà chiesto alle famiglie dei giovani. La definizione della percentuale di partecipazione dei genitori è di competenza del Comitato.

Art. 69

Scuola esterna

¹ La Civica può, per svolgere il suo mandato di formazione dei giovani, aderire alla Scuola Bandistica Regionale avente gli stessi scopi.

² In questo caso il Comitato è autorizzato a stipulare una convenzione per la sua gestione.

Titolo settimo: Logistica ¹

Capitolo primo: La Commissione logistica ¹

Art. 70 ¹

Composizione L'Assemblea generale nomina una Commissione logistica composta da 3 a 7 membri ad eccezione del suo Presidente che è designato dal Comitato.

Art. 71 ³

Competenze La Commissione logistica si occupa di tutto quanto concerne l'organizzazione pratica della Civica. In particolare:

- l'organizzazione dei concerti,
- l'organizzazione delle trasferte.

Art. 72 ¹

abrogato

Art. 73 ^{1,3}

Custodia sede abrogato

Titolo ottavo: Diversi ^{1,3}

Capitolo primo: Altre funzioni ¹

Art. 74 ¹

L'Alfiere L'Alfiere è responsabile della custodia dei vessilli sociali che dovrà conservare con la massima cura. Egli porta - in uniforme - la bandiera durante i cortei, i servizi, i concerti, le delegazioni, i funerali ed altre manifestazioni secondo le istruzioni del Comitato.

Art. 75 ³

L'Amministratore della sede ¹ L'Amministratore della sede è responsabile del materiale di proprietà della Civica (uniformi, strumenti, mobilio, ecc.) e ne tiene l'inventario. Mantiene in buon ordine il materiale in deposito e tiene aggiornata la cartoteca delle uniformi e dell'eventuale materiale distribuito con le relative ricevute di consegna.

Custodia sede ²L'Amministratore della sede ed eventualmente un suo collaboratore s'impegnano a:

- tenere la sede ordinata ed accogliente e ne gestisce l'occupazione,
- ornarla con le testimonianze della vita e dell'attività della Civica,
- preparare i contratti per gli usufruttuari della sede e ne verifica il rispetto,

² Propone al Comitato eventuali riparazioni o acquisti.

Art. 76

- L'Archivista storico** ¹ L'Archivista storico è responsabile per la buona e ordinata tenuta dell'archivio storico sociale.
- ² Aggiorna annualmente l'archivio con il materiale consegnatogli da Comitato e dalle varie Commissioni.

Art. 77

- L'Archivista musicale** ¹ L'Archivista musicale tiene in perfetto ordine l'archivio musicale e provvede, su indicazione del Maestro, alla distribuzione delle parti ai musicisti sia alle prove sia ai concerti e ai servizi, nonché in occasione di altri impegni.
- ² Allestisce e tiene aggiornato il catalogo delle opere musicali depositate in archivio.

Capitolo secondo: Sanzioni ¹

Art. 78 ¹

- Risarcimento** Oltre quanto stabilito dall'art. 15, se delle mancanze dovute a indisciplina, incuria o negligenza che avessero procurato dei danni con risvolti economici, il Comitato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento.

Art. 79

- Sanzioni, abusi** Il Comitato decide pure sulle sanzioni da adottare verso quei Soci che facessero uso improprio e negligente dell'uniforme, nonché verso quei Soci che si presentassero ai servizi, concerti, cortei, ecc. senza la tenuta prescritta.

Capitolo terzo: Scioglimento ¹

Art. 80 ¹

- Decisione** Lo scioglimento dell'Associazione può avere validità solamente se è deciso dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci presenti all'Assemblea convocata ed avente all'ordine del giorno tale trattanda.

Art. 81 ³

abrogato

Art. 82 ³

- Patrimonio** In caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il suo patrimonio sarà depositato presso il Comune di Bellinzona che, tramite il suo Municipio, provvederà a destinarlo ad altra associazione nel Comune avente le stesse finalità, ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto.

Titolo nono: Modifiche statuti, entrata in vigore ¹

Capitolo primo: Modifiche statuti ¹

Art. 83

Modifiche statuti Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci. Le richieste di modifica dovranno pervenire per iscritto, al Comitato, almeno un mese prima della citata Assemblea.

Art. 84 ^{1,3}

Ratifica abrogato

Capitolo secondo: Approvazione, entrata in vigore ¹

Art. 85 ¹

Approvazione Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci del 17 settembre 2001.

Art. 86

Entrata in vigore Il presente Statuto entra in vigore il 1° gennaio 2002; le modifiche immediatamente.

¹Articoli modificati con decisione dell'Assemblea generale dei soci dell' 8 maggio 2017.

²Capoverso abrogato con decisione dell'Assemblea generale dei soci del 25 ottobre 2021.

³Articoli modificati con decisione dell'Assemblea generale dei soci del 3 giugno 2024